



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **2572** del **18/10/2022**

Oggetto: Piano 409/2022 Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese, Prato e contestuale variante semplificata al POC - Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 L.R. 10/2010 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità

Proponente:

Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

Unità Operativa proponente:

Tutela dell'ambiente

Proposta di determinazione

n. 2022/658 del 22/08/2022

Firme:

- Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Considerata l'entrata in vigore dell'art.28 del D.L. 77/2021 e dell'art. 18 del D.L. 152/2021 che hanno apportato modifiche al D.Lgs. 152/2006 in relazione alla disciplina di VAS;

Richiamato il Titolo II della L.R.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e in particolare l'art.22 che disciplina la Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che con D.G.C. n. 417/2018 è stato individuato nel Dirigente del Servizio Governo del Territorio l'Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio;

Considerato che con D.G.C. n. 340/2021 è stata definita la nuova struttura organizzativa del Comune, con la quale viene soppresso il Servizio Governo del Territorio ed istituito il Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente;

Vista la documentazione depositata presso l'Autorità Competente da parte del Servizio Urbanistica con nota P.G. 133019 del 23/06/2022 riguardante la richiesta di attivazione di verifica di assoggettabilità a VAS del "*Piano 409/2022 – Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese e contestuale variante semplificata al Piano Operativo*";

Dato che la documentazione di cui sopra è stata successivamente trasmessa con nota P.G. 146265 del 07/07/2022 ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere ai sensi del c.3 art.22 L.R.10/2010;

Precisato che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati in: Regione Toscana, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, Provincia di Prato, ARPAT Dip.Prov.le di Prato, AUSL n.4 Servizio igiene e sanità pubblica, Autorità idrica toscana (AIT), Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Publiacqua, ATO 10 Toscana Centro e che, nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti contributi:

- Consorzio di Bonifica 3 (assunto al P.G. 150552 del 13/07/2022) – Allegato A;
- Azienda USL Toscana Centro (assunto al P.G. 163470 del 27/07/2022) – Allegato B;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (assunto al P.G. 164621 del 28/07/2022) – Allegato C;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (assunto al P.G. 167942



del 02/08/2022) – Allegato D;

- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno Centrale (assunto al P.G. 169558 del 04/08/2022) – Allegato E;
- Autorità Idrica Toscana (assunto al P.G.171844 del 08/08/2022) – Allegato F;
- Publiacqua (assunto al P.G.172157 del 08/08/2022) – Allegato G;
- ARPAT (assunto al P.G.173718 del 10/08/2022) – Allegato H;

Tenuto conto che:

- Gli interventi proposti ed oggetto della richiesta di Piano Attuativo sono sinteticamente i seguenti:
 - Nella zona est adiacente a via dei Fossi si prevedono un edificio di tipo prefabbricato (lotto 5) e un distributore a metano per i mezzi aziendali oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi e all'estensione della viabilità di servizio interna. Per la realizzazione del distributore verranno demolite n. 2 tettoie e l'edificio residenziale dismesso;
 - Su retro del lotto 1 una tettoia metallica a copertura della viabilità (in quota) a servizio della zona tergo di ammassamento e di porzione della viabilità di servizio interna;
 - Ad ovest del lotto 1 una tettoia metallica a copertura della piattaforma ecologica prima descritta;
 - Sul confine ovest del lotto una serie di nuovi parcheggi per i mezzi aziendali con l'estensione della viabilità di servizio interna e la realizzazione di un nuovo accesso carrabile (di fatto a servizio dei nuovi parcheggi);
 - Il collegamento del parcheggio lungo la via Paronese (di proprietà di ALIA e ad uso pubblico) con l'adiacente parcheggio comunale di Piazza Rosalinda Lombardi.

Considerato che:

- il *Documento preliminare* illustra i contenuti del Piano Attuativo con contestuale variante al Piano Operativo e riporta le informazioni ed i dati necessari all'accertamento degli impatti e degli effetti significativi sull'ambiente e sul paesaggio delle previsioni del progetto; in particolare vengono analizzati gli aspetti previsti dall'Allegato 1 alla L.R. 10/2010;

Preso atto dei contributi tecnici pervenuti, di seguito sintetizzati, riportati in allegato e facenti parte integrante della presente determinazione; in particolare:

- il contributo istruttorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (Allegato A) il quale rileva che *“l'intervento esula dalle proprie competenze; non interferisce con il reticolo idrografico in gestione individuato dalla L.R. 79/2012 e s.m.i. approvato con DCRT 57/2013 e aggiornato con DCRT 81/2021 e pertanto si esime dall'esprimere qualsiasi indicazione/parere/ valutazione sul procedimento”*;

- il contributo istruttorio di Azienda USL Toscana Centro (Allegato B), il quale prende atto che *“la realizzazione degli interventi non evidenzia emissioni in atmosfera; l'ottimizzazione degli spazi con la realizzazione di parcheggi e la copertura delle aree adibite alla raccolta dei rifiuti differenziati e la piattaforma ecologica è sicuramente migliorativo della situazione*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



esistente”;

- il contributo istruttorio della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (Allegato C), il quale *“non rileva problemi ambientali e impatti potenzialmente negativi sui beni culturali o paesaggistici soggetti a particolare tutela”* e pertanto *“ritiene per quanto di competenza che il piano non sia da assoggettare alla procedura di VAS”*;

- il contributo istruttorio di Autorità di Bacino (Allegato D);

- il contributo istruttorio di Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno Centrale (Allegato E), il quale richiede, in merito agli aspetti idraulici che *“sia valutato l’impatto delle nuove superfici impermeabili sul deflusso della acque meteoriche, prevedendo, se del caso, opportune misure di compensazione”*;

- il contributo istruttorio di Autorità Idrica Toscana (Allegato F) nel quale *“si formulano le seguenti considerazioni: le aree su cui è prevista la realizzazione dell’attività di trattamento sono prossime al Piezometro Fossi; l’area di intervento ricade anche all’interno della perimetrazione dell’area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile stabilita col criterio dei tempi di sicurezza dallo studio di Publiacqua relativa al Corpo Idrico della Piana di Firenze Prato Pistoia – Zona Prato”*

- il contributo istruttorio di Publiacqua (Allegato G), nel quale *“si esprime **parere negativo** all’incremento di attività produttive in aree industriali sovrastanti la falda idrica pratese. Si tiene a precisare che numerosi pozzi a servizio idropotabile presenti nella zona Macrolotto 1 emungono dalla falda già compromessa da insediamenti produttivi realizzati negli ultimi decenni. Il parere negativo si focalizza principalmente sulla tutela e salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sia qualitativamente che quantitativamente, per cui deve essere garantito il grado di protezione dell’acquifero, vietando, nelle relative zone di rispetto, le attività che possono compromettere la naturale condizione di protezione. Visto il Dlgs 152/2006, la LR 20/2006 e il DPGR 46R/2008 Publiacqua comunica che l’area di incremento delle attività industriali, al netto delle aree di rispetto, non interferisce con le aree di salvaguardia definite su base geometrica [...]. Considerando la nuova area definita con il criterio temporale, l’area di incremento produttivo interferisce totalmente con essa. Lo scrivente gestore esprime pertanto parere contrario. Quanto sopra al fine di evitare possibili interferenze tra le opere private, il regime naturale della acque sotterranee e i prelievi per uso idropotabile operati dal pubblico acquedotto”*

- il contributo istruttorio di ARPAT (Allegato H), di seguito sintetizzato: *“per le modifiche indicate non sono previsti impatti negativi, in particolare:*

- *per la componente acque superficiali, il potenziale impatto negativo, conseguente alle modifiche sulla permeabilità del suolo e quindi al regime di deflusso naturale delle acque meteoriche, verrà evitato mediante la realizzazione di una nuova rete di drenaggio;*
- *per la componente aria, poiché si tratta di opere che razionalizzano le attività già in essere non dovrebbero implicare aumenti di traffico veicolare;*
- *per il sistema rifiuti, in previsione del miglioramento funzionale e logistico dell’installazione, sono attesi effetti positivi a lungo termine in quanto il servizio di*



gestione e trattamento rifiuti ne beneficerebbe;

- per la componente ambientale rumore, la zona interessata è posta in classe V dal PCCA in vigore e la rumorosità dell'azienda è già stata valutata in precedenza in altro procedimento. L'eventuale aumento del traffico indotto dai parcheggi appare trascurabile (anche se non stimato) rispetto alla rumorosità della zona causata dall'attività di Alia e dall'intenso traffico veicolare di Via Paronese;*
- l'area non ricade all'interno di aree protette o tutelate per conservazione degli habitat naturali nonché fauna selvatica (SIC o ZPS) né sussistono interazioni con le più vicine aree protette (SIR/ SIC/ ZPS n.45 Stagni della Piana Fiorentina e Pratese);*

Sulle componenti acque sotterranee e suolo non si possono viceversa escludere impatti per gli interventi proposti:

- in relazione alle acque sotterranee è previsto un impatto negativo al momento non valutabile, in quanto legato alla fase di cantiere. Infatti solo nel caso in cui le nuove trasformazioni prevedano la realizzazione di opere fondali e/o piani interrati sarà valutata l'interazione delle opere con il livello della falda e saranno attuati tutti gli accorgimenti necessari a non compromettere la qualità dell'acquifero stesso. Particolare attenzione verrà posta agli interventi che potrebbero interferire con la fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, per i quali è stato vietato l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di particolari attività di cui all'art. 94 D.Lgs. 152/2006. Presso l'installazione in oggetto risulta presente un pozzo ma ad uso esclusivamente privato di Alia Spa. L'acqua viene prelevata per i soli scopi industriali quali il lavaggio dei mezzi, il reintegro delle soluzioni di abbattimento dei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni in atmosfera dell'installazione autorizzate ed dei serbatoi delle spazzatrici stradali.*
- in riferimento al suolo, per le aree che prevedono l'utilizzo di nuovo suolo, si avrà un aumento del consumo energetico che nelle attuali condizioni è inesistente. Gli interventi previsti prevedono solo in parte la realizzazione di aree verdi e per questi sicuramente l'impatto risulterà positivo, seppur non significativo, viste le limitate superfici coinvolte. L'impatto sul suolo dovuto alla realizzazione dei parcheggi e dell'impianto di distribuzione di metano prevede l'incremento di superfici impermeabilizzate, nei parcheggi al fine di mitigare l'impatto saranno utilizzati materiali drenanti e verranno messi a dimora anche alberi e arbusti. Sempre in merito al distributore di metano per rifornimento dei mezzi di servizio, non si è trovato nella documentazione alcun accenno alla possibilità di alternative come la possibilità di impiego di mezzi elettrici.*

In conclusione, non sembrano emergere particolari elementi significativi di interferenza negativa con gli ecosistemi o che determinino potenziali rischi per la salute umana o per l'ambiente. Segnaliamo che la realizzazione del distributore, prevedendo opere fondali e/o piani interrati, sottoporrà la componente acque sotterranee a possibili impatti legati alla fase di cantiere per interazioni con il livello della falda. Dovranno quindi essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a non compromettere la qualità dell'acquifero oltre a definire



procedure di emergenza ed attrezzature atte a prevenire fenomeni di contaminazione del suolo o delle acque a seguito del rilascio accidentale di sostanze pericolose da parte dei mezzi meccanici in opera.”

Valutato che dall'esame del Documento preliminare, unitamente a quanto emerso dai contributi ricevuti dai soggetti competenti in materia ambientale, emergono criticità sostanziali, legate in particolar modo all'interferenza con l'area di rispetto di pozzi ad uso idropotabile e alle misure necessarie per non compromettere la qualità della falda idrica sotterranea;

Considerato che a seguito della necessità di approfondire gli impatti relativi agli aspetti ambientali sopra citati non si ritiene possibile escludere dalla procedura di VAS il piano in oggetto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- 1) di approvare la narrativa che precede, parte integrante del presente atto;
- 2) in qualità di Autorità competente, **DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.22 della L.R.10/2010, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, *il Piano 409/2022 – Piano di recupero la realizzazione di strutture a servizio dell'attività di trattamento, stoccaggio e recupero rifiuti di ALIA Spa in via Paronese e contestuale variante semplificata al Piano Operativo;*
- 3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente, Arch. Francesco Caporaso;
- 4) di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del c.5 dell'art.22, mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità competente e del Proponente.
- 5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

